

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1501 del 18/05/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società METALNOVA Srl per lo stabilimento sito in comune di Malalbergo, loc. Altedo, via Bignami n° 5/A-B
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1538 del 18/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società METALNOVA Srl per lo stabilimento sito in comune di Malalbergo, loc. Altedo, via Bignami n° 5/A-B

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società METALNOVA Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Malalbergo, loc. Altedo, via Bignami n° 5/A-B che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società METALNOVA Srla presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società MONTENEGRO, c.f. 03408080376 e p.iva 00618641203, avente sede legale e stabilimento in comune di Malalbergo, loc. Altedo, via Bignami n° 5/A-B, ha presentato in data 18/07/2015⁸ al Suap del comune di Malalbergo domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura⁹. Per la matrice delle emissioni in atmosfera generate dall'impianto produttivo che svolge attività di costruzione porte blindate è dichiarato che nulla è mutato rispetto alla situazione dichiarata con domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, agli atti della Provincia di Bologna con PG n° 197764 del 30/12/2011.

In data 21/09/2015 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa¹⁰ Ente gestore del servizio Idrico Integrato e successivamente in data 22/09/2015 il parere del comune di Malalbergo¹¹, in merito allo scarico di reflui in pubblica fognatura.

Si rilascia pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi degli art 269 e 272 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B e dai pareri allegati quali parti integranti e sostanziali

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 94394 del 27/07/2015, **confluita nella pratica SINADOC n° 15858 del 2016**

⁹ Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Malalbergo con n° 19/2011 prot n° 11458 del 25/07/2011

¹⁰ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 110904 del 21/09/2015

¹¹ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 111691 del 22/09/2015

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

METALNOVA Srl - Comune di Malalbergo - loc. Altedo, via Bignami n° 5/A-B

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui agli artt. 269 e 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 e 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione porte blindate svolta dalla società METALNOVA Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Malalbergo, loc. Altedo, via Bignami n° 5/A-B , secondo le seguenti prescrizioni ed in coerenza con la DGR n°2236/09.

1. La società METALNOVA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 - E2

PROVENIENZA: SALDATURA A FILO MANUALE E CON ROBOT

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: TORCE DI SALDATURA

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: SALDATURA A FILO – ORCE E BRACCI MOBILI

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione E1, E2, E3 ed E4, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONI E5 - E6**PROVENIENZA: PANTOGRAFO AUTOMATICO**

- Il consumo massimo giornaliero di materie prime (legno) non dovrà essere superiore a 2000 kg;
- Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni meccaniche (carteggiatura, taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.) devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Per le eventuali operazioni di incollaggio sono ammessi solo adesivi vinilici; nel caso in cui siano utilizzati mastici e colle a base solvente la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività 4.14 dell'allegato 4 alla DGR n° 2236/09 e smi;
- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di legno e dei prodotti collanti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Legno	
	Prodotti collanti	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	
	Lavorazioni meccaniche (taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.)	Giorni di funzionamento/mese
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione E5 ed E6, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONE E7**PROVENIENZA: VERNICIATURA MANUALE**

- Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

- Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire il seguente valore limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

- Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV);
- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante a solvente	
	Prodotto verniciante a base acquosa	
	Diluyente	
	Solvente	
	Catalizzatori	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per il punto di emissione E7, fermo restando l'obbligo del rispetto del limite stabilito e l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali;

EMISSIONI PROVENIENTI DA BRUCIATORI IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO LOCALI ED ACQUA SANITARIA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed Arpa Sezione di Bologna Distretto territoriale deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Entro sei mesi dalla data di rilascio del presente atto le prese di campionamento delle emissioni dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento

dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta METALNOVA Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

METALNOVA Srl - Comune di Malalbergo - loc. Altedo, via Bignami n° 5/A-B

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura costituito da acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate in pubblica fognatura

Prescrizioni

Devono essere le prescrizioni impartite dal Comune di Malalbergo e da Hera Spa, Direzione Acqua – Ente gestore del servizio idrico integrato – con i propri pareri allegati al presente allegato B che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Prot. n .

Malalbergo, 22 settembre 2015

PEC

Spett.le
Città Metropolitana di Bologna
SETTORE AMBIENTE
Servizio Tutela Ambientale
U.O. A.U.A. e Scarichi
Via San Felice 25
40122 Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: PARERE AUTORIZZATIVO rilascio Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP n. 32/2015. Richiedente ditta METALNOVA SRL - Malalbergo BO Via Bignami, n. 5/A-B - Altedo.

IL RESPONSABILE

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo SUAP in data 18/07/2015 prot. n. 11893 dall'Ing. Cesare Luca, procuratore della Ditta METALNOVA SRL - Malalbergo BO Via Bignami, n. 5/A-B - Altedo, codice fiscale 03408080376 e partita IVA 00618641203, esercente l'attività di produzione infissi ed in particolare porte blindate, nell'immobile sito in Comune di Malalbergo BO Via Bignami n. 5/A-B, per il rinnovo della autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ed emissioni in atmosfera;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Visto il parere favorevole condizionato di rinnovo di autorizzazione allo scarico pervenuto in data 19/09/2015 prot. 15063 da parte di HERA SpA;
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 12-13 -14 del Regolamento della Pubblica Fognatura del Comune di Malalbergo;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 1053 del 09/06/03 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 286 del 14/02/2005 direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Visto la Delibera della Giunta Regionale n.° 1860 del 18/12/2006. linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.° 286 del 14/02/2005;
- Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Considerato che gli scarichi provenienti dall'insediamento produttivo della ditta PRAESIDIA SRL, sono classificate come:
 - **ACQUE REFLUE DOMESTICHE:** le acque provenienti dai servizi igienici e di acque meteoriche (di copertura e di dilavamento);

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Allo **scarico delle acque** sopra richiamate in pubblica fognatura, come risulta dalle planimetrie in atti, con l'obbligo di rispettare quanto previsto dal regolamento comunale del servizio pubblico di fognatura e depurazione, dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nonché dal D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla compatibilità urbanistica in ordine alle **emissioni in atmosfera** dell'insediamento sito in Malalbergo BO Via Bignami, n. 5/A-B ;

E' fatto obbligo, altresì di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- a) vengono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche;
- b) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica, dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno/intercettazione, ecc.;
- c) il pozzetto di ispezione e prelievo dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica a garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- d) tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovate l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formati e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- e) adozione di tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n. 286/2005.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Ferrarato Federico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
--

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI MALALBERGO

Sportello Unico Attività Produttive

Piazza dell'Unità d'Italia, 2
40058 MALALBERGO BO

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 18 settembre 2015
Prot. gen. 1072011

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

ns. rif. Hera spa Data prot.: 24-07-2015 Num. prot.: 0087261
PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Metalnova Srl" - Attività di produzione infissi svolta nell'insediamento sito in Comune di Malalbergo (BO), Via Bignami n. 5/A-B - località Altedo.

SUAP, Pratica n. 32/2015

Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate.

In merito alla domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Zambelli Giorgio in qualità di legale rappresentante della Ditta **"METALNOVA SRL"** con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di produzione infissi, in particolare di costruzione di porte blindate, in VIA BIGNAMI n.5/A-B, Località Altedo - Comune di Malalbergo;

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI), e che l'impianto/stabilimento/attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che le modalità delle lavorazioni, gli impianti sanitari a servizio del personale, gli A.E. dell'insediamento, il tracciato fognario ed i manufatti di trattamento delle acque reflue domestiche aziendali non sono mutati rispetto all'Autorizzazione allo scarico n. 19/11, rilasciata dal Comune di Malalbergo con Prot. 11458/10 del 25/07/2011;

preso atto della dichiarazione che i piazzali e le aree scoperte a servizio dell'insediamento sono utilizzati esclusivamente per il parcheggio dei mezzi del personale, e che l'area destinata alle operazioni di carico/scarico merci è dotata di copertura con struttura a tenda rimovibile;

considerato che l'insediamento di Via Bignami, 5/A-B origina acque reflue domestiche immesse nella pubblica fognatura nel punto di scarico S1, e acque meteoriche non contaminate raccolte in maniera separata e immesse nella pubblica fognatura a reti separate nel punto di scarico S2;

preso atto della dichiarazione che il ciclo produttivo non prevede acque di processo;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.